



Sezze 15 ottobre 2024

Al personale scolastico
AI DSGA
Alle RSU
Sito web
Albo on line

Circolare n 76

Oggetto: Disposizioni generali sulla vigilanza e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Con la presente comunicazione richiamo l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza:

- a) della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008);
 - b) della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 C.C. e art. 61 L. 312/1980 e successive modifiche) anche al di fuori delle attività in cui questi sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1 lett. "a" del D.L.vo 81/2008);
- contestualmente fornisco istruzioni di carattere organizzativo relative agli obblighi derivanti dai predetti ambiti della "sicurezza".

A) SICUREZZA COME ORGANIZZAZIONE DI SISTEMA

La sicurezza è un processo complesso il cui livello può essere innalzato solo alla condizione di integrare un insieme articolato di funzioni, competenze e risorse; di seguito se ne richiamano le principali:

- comportamenti individuali e collettivi;
- attivazione dei servizi previsti dal D.L.vo 81/2008 ("prevenzione e protezione"; "evacuazione di emergenza e antincendio"; "primo soccorso");
- assegnazione di incarichi specifici (es. referente/coordinatore di classe), addetto al servizio di primo soccorso etc);
- formazione generale e specifica;
- prevenzione;
- pianificazione dei comportamenti da adottare in caso d'emergenza o in situazione di criticità;
- documentazione e comunicazione interna ed esterna, inclusa la cartellonistica e la segnaletica d'emergenza.

B) SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L.vo 81/2008)

Allo scopo di richiamare gli impegni connessi con questo ambito riporto l'art. 20 del D.L.vo 81/2008

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defezioni dei mezzi e
- f) dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

Responsabile del procedimento: DS R. Marra



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PACIFICI E DE MAGISTRIS"
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE UMANE - IPSEOA ALBERGHIERO
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89



vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti obblighi:

1) prendere conoscenza e memorizzare:

- le segnalazioni e gli avvisi d'emergenza;
- il piano d'evacuazione d'emergenza e vie di fuga;
- i numeri telefonici per i servizi esterni d'emergenza (sanitaria, antincendio, pubblica sicurezza ecc);
- i fattori di rischio segnalati nei documenti di valutazione, negli avvisi e nelle comunicazioni;
- osservare e, a seconda delle competenze, far osservare, le misure atte a eliminare o ridurre gli effetti dei fattori di rischio segnalati;

2) in caso di situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate in precedenza, limitate ad aree circoscritte e non richiedenti l'evacuazione d'emergenza, il personale presente deve:

- a) urgentemente provvedere ad isolare o interdire l'area interessata e, ove necessario, apporre le opportune segnalazioni;
- b) segnalare la situazione di rischio, direttamente o per il tramite del referente o altro membro degli organigrammi per la sicurezza, all'ufficio di segreteria o allo scrivente, la situazione di rischio rilevata;

3) in caso di effettuazione, da parte del personale scolastico, di attività o lavorazioni implicant posizioni di dislivello rispetto al pavimento del locale **è assolutamente vietato salire su sedie, tavoli o altri arredi; viceversa è obbligatorio:**

- l'impiego di scale a pioli o altri dispositivi conformi alle norme vigenti;
- verificare, prima dell'uso, l'integrità e lo stato di manutenzione della scala;
- assicurarsi dell'adeguata aderenza alle superfici d'appoggio;
- impiegare scarpe con aderenza e allacciamento adeguati;
- effettuare la lavorazione insieme ad un collega che fornisca assistenza;

le predette lavorazioni sono vietate a chi sia soggetto o abbia avuto, in precedenza, episodi non sporadici di vertigine o svenimento;

4) Il lavaggio dei pavimenti deve essere effettuato nei momenti di minimo transito nei locali scolastici (prima dell'ingresso o dopo l'uscita degli alunni e personale).

In caso di necessità l'addetto opera per parti sequenziali e provvede ad interdire l'area interessata. In ogni caso deve sempre essere apposta la segnalazione di "pavimento bagnato".

Responsabile del procedimento: DS R. Marra

Viale Cappuccini, snc - 04018 Sezze (Lt) ☎ 0773887415 ✉ LTIS00600X@istruzione.it ✉ LTIS00600X@pec.istruzione.it



DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI E ALLA SICUREZZA

1- Fattori di rischio sopravvenuti

In caso di rischio sopraggiunto o non rilevato, il personale che rileva il predetto rischio provvede a:

- in caso di rischio circoscritto, isolare ed interdire l'area interessata dalla situazione di rischio;
- in caso di rischio generalizzato o riguardante parti rilevanti del plesso/sede di competenza:
 - a) ove possibile, far trasferire alunni e personale in altro locale sicuro;
 - b) in caso di impossibilità di quanto al precedente punto "a", attivare la procedura di evacuazione d'emergenza;
- segnalare la situazione ai membri degli organigrammi per la sicurezza, per i provvedimenti conseguenti.

Si ricorda che le **scale di emergenza possono essere utilizzate solo in caso di emergenza** o durante le esercitazioni di evacuazione. **DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO PER L'ENTRATA E L'USCITA DALL'EDIFICIO**

È compito dei collaboratori scolastici vigilare sull'osservanza di tale disposizione.

2- Partecipazione

Il personale scolastico è obbligato a:

- a) partecipare:
 - alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza;
 - ove previsto, alle iniziative di formazione/informazione sui temi della sicurezza;
- b) segnalare situazioni di rischio sopravvenute o non rilevate presenti nelle pertinenze esterne, nei locali di servizio, nelle aule scolastiche e nelle aule speciali.

3- Prove simulate d'evacuazione d'emergenza

Ove non diversamente disposto, l'effettuazione delle prove di evacuazione avvengono sotto la supervisione dei docenti referenti della sicurezza.

Nel caso in cui la scuola si avvalga di collaborazioni esterne, la programmazione ed il coordinamento generale delle prove possono essere svolte da soggetti incaricati dalla società individuata.

Particolare cura deve essere rivolta per l'assistenza, nelle fasi di evacuazione, alle persone disabili.

4- Rischi specifici di tipo strutturale

Particolare attenzione nella vigilanza di prossimità sugli alunni dovrà essere posta nei punti e nei momenti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte etc;
- presenza di porte, finestre, armadi etc dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere etc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti etc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico (che dovranno risultare sempre agibili); il locale collaboratore scolastico provvede alla vigilanza e all'apertura e chiusura dell'accesso;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori etc privi di cassette di protezione etc;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore quali: finestre, porte, ante, cassetriere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiola regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici etc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;
- intervallo dedicato alla ricreazione.

Responsabile del procedimento: DS R. Marra

Pag. 3/6

Viale Cappuccini, snc - 04018 Sezze (Lt) ☎ 0773887415 ✉ LTIS00600X@istruzione.it ✉ LTIS00600X@pec.istruzione.it



In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Particolare cura nella vigilanza di prossimità deve inoltre essere esercitata nei confronti degli alunni disabili o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di classe e segnalati al DS per l'adozione di ogni eventuale provvedimento, anche straordinario.

5- Indisposizioni e infortuni

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio a carico di alunni, operatori o soggetti esterni, l'operatore presente:

- a) richiede l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente il quale dispone alle più opportune azioni di sicurezza;
- b) provvede ad avvisare i familiari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, in assenza dell'addetto al primo soccorso, inoltra richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso di intervento medico gli insegnanti informano i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.

6- Uso di DPI

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale addetto è obbligato ad indossare i D.P.I. previsti.

7- Compiti del preposto

I principali compiti del preposto:

- 1) Controllare che i lavoratori rispettino:
 - la normativa e le procedure di sicurezza;
 - l'uso dei DPI previsti
- 2) Segnalare al datore di lavoro:
 - il mancato rispetto delle procedure;
 - le situazioni di pericolo;
 - le deficienze di mezzi ed attrezzature

8- Compiti Addetto primo soccorso

Oltre ai compiti descritti nella lettera d'incarico:

- verifica la presenza e la completezza delle cassette di primo soccorso segnalando al DSGA le necessità di acquisto.

9- Somministrazione di farmaci

Per la somministrazione dei farmaci deve farsi riferimento alla nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Sepr. del 25.11.2005

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/linee_guida_farmaci.pdf

della quale si riportano alcuni punti fondamentali:

[...]

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Responsabile del procedimento: DS R. Marra

Pag. 4/6

Viale Cappuccini, snc - 04018 Sezze (Lt) ☎ 0773887415 ✉ LTIS00600X@istruzione.it ✉ LTIS00600X@pec.istruzione.it



Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati.

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENZE UMANE - IPSEOA ALBERGHIERO
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89**



ACCESSO E USCITA DAI LOCALI SCOLASTICI

10- Aspetti generali

Per ragioni di sicurezza l'accesso ai locali ed alle aree scolastiche esterne (pertinenze) è vietato ai soggetti esterni.

Oltre al personale scolastico ed agli alunni partecipanti alle attività didattiche l'ingresso è consentito:

- a soggetti esterni invitati a specifici incontri o riunioni;
- ai partecipanti alle attività promosse dai soggetti che hanno ottenuto espressa autorizzazione per l'uso dei locali scolastici;
- ai soggetti espressamente autorizzati.

Tutti sono tenuti a prendere visione e all'osservanza e, ove spetti, a far osservare, la cartellonistica di sicurezza, dei documenti informativi sui fattori di rischio e sulle relative misure di prevenzione e protezione e del piano d'evacuazione d'emergenza

L'utilizzo dei parcheggi interni è disciplinato dalla circolare n. 73 del 14 ottobre 2024

RSPP

Prof. G. Morea

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossella Marra)**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)*